



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, 117, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore.

Rep. Atti n. *39/CSE del 12 marzo 2020*

### LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 12 marzo 2020:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, 117 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, in particolare l'articolo 20, comma 1, lettera a);

VISTA la direttiva 5 dicembre 2013 n. 59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;

VISTO lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, pervenuto in data 31 gennaio 2020 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel testo esaminato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 gennaio 2020;

VISTA la nota in data 3 febbraio 2020, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il suddetto schema di decreto, con richiesta di assenso tecnico alle Regioni, al fine della sottoposizione del provvedimento alla prima seduta utile della Conferenza Stato-Regioni;

VISTA la nota del 6 febbraio 2020 di convocazione di una riunione tecnica per il giorno 12 febbraio, poi differita al 18 febbraio su richiesta del Coordinamento interregionale in sanità stante la necessità di condurre approfondimenti tecnici;

VISTA la nota del 17 febbraio 2020, con la quale è stato diramato dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il documento recante molteplici osservazioni e proposte emendative formulate dalle Regioni;

TENUTO CONTO che, nel corso della predetta riunione tecnica del 18 febbraio 2020, si è convenuto di costituire un sottogruppo di lavoro tecnico, con rappresentanti di tutte le Amministrazioni centrali coinvolte e le Regioni, in considerazione del numero e della complessità degli emendamenti ed osservazioni proposte dalle Regioni sullo schema di decreto legislativo in parola;



*MP*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTE le note di osservazioni, in data 10 e 27 febbraio, 6 marzo 2020, di Associazioni di categoria, portate a conoscenza delle Amministrazioni centrali coinvolte e delle Regioni e Province Autonome;

VISTI gli esiti del lavoro del sottogruppo riportati nel documento di osservazioni allo schema di decreto legislativo in cui la quasi totalità delle richieste regionali è stata accolta e condivisa;

VISTO il documento riepilogativo degli esiti del gruppo tecnico concordato tra Amministrazioni centrali e Regioni, trasmesso, in data 9 marzo 2020, dall'Ufficio Legislativo Affari Europei a conclusione dei lavori e diramato in pari data dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole,

### **ESPRIME PARERE**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, 117, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore.

Il Segretario  
Cons. Elisa Grande



Il Presidente  
On. Francesco Boccia



SP

d



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
19/32/SR12/C7

12 marzo 2020  
*Deletti*



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM, CHE STABILISCE NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA RELATIVE ALLA PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI, E CHE ABROGA LE DIRETTIVE 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM E 2003/122/EURATOM E RIORDINO DELLA NORMATIVA DI SETTORE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N.RO 117"**


**Punto 12) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni**

La Conferenza esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte di modifica di cui al documento allegato.

Roma, 12 marzo 2020

Titolo I Campo di applicazione principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti


Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	Stato
1	4c		<i>nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui è esposto un individuo non può superare i limiti fissati per l'esposizione professionale o del pubblico. Le esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi. Le esposizioni mediche non sono soggette ai limiti di dose prefissati dal presente decreto per i lavoratori e per la popolazione</i>	<i>La direttiva 2013/59 EURATOM richiama il concetto di radioprotezione basata sui tre principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi. Specifica altresì che il principio di limitazione non si applica alle esposizioni mediche (art. 5 c. della direttiva). Nello schema di decreto legislativo tuttavia questa specificazione non è riportata, se non in termini di non applicazione alle esposizioni mediche dei limiti per l'esposizione lavorativa (art. 1 c. 4c).</i>	CONDIVISO
5	2		Per l'esposizione professionale, il vincolo di dose è stabilito dall'esercente o dal datore di lavoro come strumento operativo per l'ottimizzazione, sotto la supervisione dell'autorità competente che <del>ha emanate</del> emana l'atto autorizzatorio o che ha ricevuto la notifica. Nel caso di lavoratori esterni, il vincolo di dose è stabilito congiuntamente dal datore di lavoro del lavoratore esterno e dall'esercente.	Correzione lessicale	CONDIVISO
5	3	/	Per l'esposizione del pubblico, è fissato il vincolo di dose individuale cui sono esposti gli individui della popolazione in seguito all'impiego pianificato di una specifica sorgente di radiazioni ionizzanti. Il vincolo di dose è proposto dall'esercente o dal datore di lavoro, su indicazione dell'esperto di radioprotezione, come strumento operativo per l'ottimizzazione in seguito all'impiego pianificato di una specifica sorgente di radiazioni ionizzanti sotto la supervisione dell'autorità competente che emana l'atto autorizzatorio o che riceve la notifica. L'autorità competente provvede affinché i vincoli di dose, considerando la somma delle dosi a cui è esposto il medesimo individuo da tutte le pratiche		CONDIVISO




			autorizzate, garantiscano il rispetto del limite di dose. Il vincolo di dose per gli individui della popolazione è il risultato dell'applicazione del principio di ottimizzazione e tiene conto di fattori economici e sociali, dello stato dell'arte in merito alle conoscenze tecniche, della tipologia di pratica e del sito proposto per l'installazione.	
--	--	--	--	--

### Titolo II Definizioni

Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	Stato
7	13)		"becquerel" (Bq): <del>nome speciale dell'unità di misura dell'attività (A); un becquerel equivale a una transizione nucleare per secondo: 1 Bq = 1 s<sup>-1</sup></del>	Definizione formalmente più corretta	CONDIVISO
7	31)		"dose assorbita" (D): energia assorbita per unità di massa e cioè il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico [omissis] nell'elemento volumetrico di massa dm [omissis]	La definizione presente si riferisce al Kerma (K). Sostituita con definizione corretta.	CONDIVISO
7	32)		"dose efficace" (E): è la somma delle dosi equivalenti pesate in tutti i tessuti e organi del corpo causate da esposizione interna ed esterna. [omissis] valori relativi a w T e R sono indicati nell'allegato I nell'allegato XXIV. L'unità di dose efficace è il Sievert (Sv);	Errato rimando all'allegato	CONDIVISO
7	39		"esperto di radioprotezione": la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130. Le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'articolo 130	al fine di renderla coerente con il titolo XI	CONDIVISO
7	61)		"gray" (Gy): <del>nome speciale dell'unità di misura di dose assorbita</del>	Definizione formalmente più corretta	CONDIVISO



7	79)			"lavoratore esposto": qualunque lavoratore, anche autonomo, che è sottoposto a un'esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate dal presente decreto e che può ricevere dosi superiori a uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l'esposizione degli individui della popolazione	Correzione grammaticale	CONDIVISO
7	83)			livelli diagnostici di riferimento": i livelli di dose nelle pratiche radiodiagnostiche mediche o nelle pratiche di radiologia interventistica o, nel caso dei radiofarmaci, i livelli di attività, per esami tipici per gruppi di pazienti di corporatura standard o fantocci standard per tipi di attrezzatura ampiamente definiti	Definizione più corretta	CONDIVISO
7	97)			"medico-radiologico": attinente alle procedure di radiodiagnostica e radioterapia e medicina nucleare, nonché alla radiologia interventistica o ad altro uso medico delle radiazioni ionizzanti, a scopo diagnostico, di pianificazione, di guida e di verifica;	Definizione più corretta	CONDIVISO
7	111)			"radiazione ionizzante": trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche pari a una lunghezza d'onda non superiore a 100 nanometri o con frequenza non inferiore a $3 \cdot 10^{15}$ Hz, in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente interagendo con la materia	Definizione più corretta	CONDIVISO
7	128			"servizio di dosimetria": struttura o persona, riconosciuta idonea dalla autorità competente, preposta alla taratura, alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattività nel corpo umano o nei campioni biologici o in altre matrici descritte nel presente decreto	La definizione non è completa, dato che a "servizi di dosimetria" si deve rivolgere l'esercente per le misure di radon negli ambienti di lavoro di cui all'art 17, comma 6; in alternativa, nell'art.17 si deve sostituire a "servizi di dosimetria" la dicitura "organismi di misurazione"	CONDIVISO
7	131)			"sievert" (Sv): denominazione specifica dell'unità di misura della dose equivalente o dose efficace. [omissis]	Definizione più corretta	CONDIVISO
7	138)			"sorgente di radiazioni ionizzanti": qualsiasi fonte che può provocare un'esposizione, attraverso l'emissione	Definizione più corretta	CONDIVISO



7	156		di radiazioni ionizzanti e il rilascio o la presenza di materiali radioattivi; "valori e rapporti standard": i valori e rapporti raccomandati nei capi 4 e 5 della pubblicazione n. 146 nelle pubblicazioni dell'ICRP, o quelli di cui individuati dal DM di cui all'art. 146 comma 8 lettera e) per la stima delle dosi derivanti da esposizione esterna e nel capo 1 della pubblicazione n. 119 dell'ICRP per la stima delle dosi derivanti da esposizione interna, <del>inclusi gli aggiornamenti approvati dagli Stati membri;</del> "zona sorvegliata": zona sottoposta a regolamentazione e sorveglianza ai fini della protezione contro le radiazioni ionizzanti	modificata per consentire l'adeguamento automatico alla normativa internazionale di riferimento	CONDIVISO
7	162	/		a seguito della definizione 160 di Zona Classificata, anche la zona sorvegliata è una zona soggetta a regolamentazione	CONDIVISO

### Titolo III: Autorità competenti e regime di vigilanza


Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	Stato
9	9.1.d)	I	i radionuclidi contenuti all'interno del corpo umano a seguito di somministrazione di sostanze radioattive a scopo diagnostico o terapeutico, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 204, a condizione che l'ospedalizzazione e la dimissione sia condotta secondo le indicazioni stabilite al comma 9 dell'articolo 158 del presente decreto.	La modifica, rimandando all'art. 204, rende chiaro, al di là di ogni ragionevole dubbio la necessità di NON di intraprendere, a seguito del ritrovamento ad esempio di un pannolone, le azioni conseguenti al ritrovamento di una sorgente orfana e quelle in applicazione al titolo XIV	ESIGENZA CONDIVISA-MA VALUTAZIONE REDAZIONALE

### Titolo IV SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	Stato
10	2		c. le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l'attacco a terra, inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1 lettere b), c) e d) del decreto		RIFORMULATO



13	2	del Presidenza della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 <b>Le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA), le Aziende sanitarie locali (ASL) e i servizi di dosimetria riconosciuti</b> trasmettono i dati e le informazioni sulla concentrazione media annua di attività di radon in aria da loro misurate nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro all'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza di cui al comma 1. <b>Le Aziende sanitarie locali (ASL) trasmettono i dati e le informazioni sulla concentrazione media annua di attività di radon in aria nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, nei casi in cui siano superati i livelli di riferimento di cui all'articolo 12.</b>	Si propone una definizione più puntuale dei ruoli di coloro che eseguono misure (ARPA/APPA e servizi di dosimetria riconosciuti) e delle ASL, (coerente con la competenza di queste ultime in materia di igiene pubblica e di sicurezza sui luoghi di lavoro), anche per evitare sovrapposizioni  L'organo di destinazione non può essere deciso dalle regioni. L'importante è che la trasmissione dei dati sia unica con formato univoco.	RIFORMULATO
15	2	II L'esperto in interventi di risanamento da radon di cui all'art. 15 deve possedere una delle seguenti abilitazioni: a) abilitazione all'esercizio della professione di geometra; b) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere; c) abilitazione all'esercizio della professione di architetto; Oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c), l'esperto in interventi di risanamento da radon deve aver partecipato a corsi specifici di formazione e aggiornamento universitari, di enti pubblici o di associazioni o ordini professionali sulla progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici della durata di almeno <del>20</del> <b>ore 60 ore</b>	Pare poi davvero troppo esiguo prevedere per una qualificazione professionale così delicata un semplice corso di 20 ore. Si propone quindi di richiedere un percorso formativo su radon e risanamenti che sia di almeno 60 ore. La richiesta di inserimento di abilitazione per geologi, chimici e fisici è stata ritirata in quanto non condivisa	CONDIVISO PARZIALMENTE
17	6	II Contenuto della relazione tecnica di cui all'art. 17 comma 6	In conformità alle norme tecniche internazionali	CONDIVISO





17	6	II	o) risultato in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per ogni punto di misurazione con l'incertezza estesa associata; Contenuto della relazione tecnica di cui all'art. 17 comma 6 o) risultato in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per ogni punto di misurazione con l'incertezza estesa associata; Requisiti minimi dei servizi di dosimetria di cui all'articolo 17, <del>comma 9</del> <b>comma 7</b> Ai fini della valutazione della dose efficace annua si applica il fattore convenzionale di conversione $6.7 \cdot 10^{-9}$ Sv Bq <sup>-1</sup> h <sup>-1</sup> m <sup>3</sup> (ICRP 137)	In conformità alle norme tecniche internazionali	CONDIVISO
17	7	II	L'esercente, che svolge la pratica registra e conserva per almeno cinque anni i dati e le informazioni relativi a ogni allontanamento e trasmette con cadenza trimestrale le informazioni sui rifiuti solidi o liquidi oggetto di allontanamento e sui soggetti ai quali sono conferiti, alle ARPA, alle ASL competenti per territorio e all'ISIN con le modalità dallo stesso stabilite.	Refuso, il comma 9 non esiste nell'art. 17	CONDIVISO
17	4	II	L'esercente, che svolge la pratica registra e conserva per almeno cinque anni i dati e le informazioni relativi a ogni allontanamento e trasmette con cadenza trimestrale le informazioni sui rifiuti solidi o liquidi oggetto di allontanamento e sui soggetti ai quali sono conferiti, alle ARPA, alle ASL competenti per territorio e all'ISIN con le modalità dallo stesso stabilite.		CONDIVISO
23	7		Nell'autorizzazione sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative a: a) se necessario, alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei residui, al trattamento e riciclo dei materiali e alla disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;	Errato APPA, ARPA generale, se mai ARPA/APPA	CONDIVISO
26	1.7	VII	La sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al comma 1, <del>che non siano suscettibili di superare 6 mSv/anno di dose efficace</del> , è assicurata, con periodicità almeno annuale, con le modalità di cui all'art. 134 <b>Regolamento UE "Airewre" n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i</b>	E' possibile che in alcuni impianti sia necessario sottoporre a trattamento i materiali/rifiuti per concentrare i residui e riciclare o smaltire i rifiuti una volta separato il residuo radioattivo	CONDIVISO
28	6	/		La specifica sorveglianza sanitaria deve essere condotta in maniera unitaria per tutti i soggetti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.	CONDIVISO



			requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento adottato dall'ENAC ai sensi degli articoli 699 e 734 del codice della navigazione, con oneri a carico del datore di lavoro.		
29	7		Per le stime di dose di cui al comma 5, il fabbricante si avvale dell'esperto di radioprotezione di <b>secondo o terzo grado</b> .	Per valutazione di dose non di competenza di esperti di primo grado	CONDIVISO

### Titolo VI Regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione


Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	
36	1	/	Il commercio nel territorio nazionale dei minerali, delle materie grezze, <del>di materiale o sorganici radioattivi</del> di materie radioattive e l'intermediazione nelle attività di commercio, importazione e esportazione degli stessi sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISIN.	La formulazione proposta comporta l'estensione del sistema regolatorio relativo al commercio anche alle macchine radiogene. Tale adempimento non deriva da specifiche raccomandazioni della direttiva ma dall'art. 20 del D.Lgs 230/95 e s.m.i. che però si applica, di fatto, alle sole materie radioattive come si evince dall'Allegato VII dello stesso decreto. L'estensione del sistema regolatorio alle apparecchiature radiologiche non modifica in alcun modo la sicurezza della popolazione (le macchine radiogene staccate dall'alimentazione elettrica non costituiscono alcuna fonte di rischio) ma comportano oneri aggiuntivi per il soggetto (di solito privato) che esercita l'attività di produzione o commercio. E' presumibile che i maggiori oneri sostenuti dal soggetto privato verranno ribaltati sull'acquirente e quindi, nel caso delle apparecchiature Rx impiegate in ambito sanitario che ne costituiscono l'aliquote più rilevante, un onere indirettamente generato per anche per la finanza pubblica. Le richieste di modifica vanno nella direzione di ripristinare la situazione attuale. Si rileva inoltre che le informazioni contenute nell'allegato VIII	Non condiviso



37	1 c)	/	e) <del>le altre sorgenti di radiazioni ionizzanti comuni</del> <del>sogette a obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 46</del> Abrogare perché comprende anche le apparecchiature Rx. Le materie radioattive sono già comprese al comma precedente	relativamente alle apparecchiature Rx risultano di dubbia interpretazione Vedi motivazione precedente	Non condiviso
37	3	/	Chiunque intende importare o produrre a fini commerciali <del>sorgenti di radiazioni ionizzanti materie radioattive</del> ne effettua la notifica ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'interno e all'ISIN, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, nel rispetto delle modalità e dei requisiti stabiliti nell'allegato IX.	Vedi motivazione art. 36	Non condiviso
42	1	/	Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque esercita commercio <del>di materiali e sorgenti di radiazioni ionizzanti di materie radioattive</del> o effettua attività di intermediazione <del>degli stessi delle stesse</del> , deve registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e inviare allo stesso le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, anche gratuita, ai contraenti, alla tipologia e alla quantità delle <del>sorgenti materie</del> oggetto dell'operazione. Tali informazioni devono essere trasmesse entro i dieci giorni successivi dall'operazione effettuata secondo le modalità stabilite nell'Allegato VIII	Vedi motivazione art. 36	Non condiviso
43	3	/	Il soggetto che effettua o organizza la spedizione è responsabile: f) <b>del corretto confezionamento del collo;</b>		CONDIVISO
43	4		Il vettore è responsabile: a) della verifica della <del>corretta</del> presenza della marcatura ed etichettatura dell'imballaggio	La marcatura e l'etichettatura derivano da informazioni note al mittente e che possono non essere completamente note al vettore. Pertanto, il vettore può verificare la	CONDIVISO



		<p>utilizzato per il trasporto del materiale radioattivo e della loro corrispondenza a quanto indicato sul documento di trasporto del rispetto delle distanze di sicurezza dell'imballaggio dai luoghi occupati dai lavoratori o dalle persone durante le operazioni di trasporto e immagazzinamento durante il transito, <b>ove previste dai pertinenti regolamenti modali;</b> della verifica delle certificazioni richieste per il trasporto</p>	<p>presenza e non la correttezza, anche in conformità a quanto richiesto dai regolamenti modali</p>	
43	6	<p>Il vettore deve essere registrato e, entro le <del>ventiquattro</del> <b>settantadue</b> ore successive alla conclusione del trasporto, deve trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative allo scarico dei materiali radioattivi ad altro vettore o al destinatario.</p>	<p>Il termine di ventiquattro ore risulta eccessivamente restrittivo per poter essere attuato in tutte le casistiche.</p>	CONDIVISO
45	1	<p>In caso di smarrimento, furto, uso o rilascio non autorizzato di una sorgente di radiazioni ionizzanti, il detentore deve darne immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario nazionale, all'ARPA e al Comando dei vigili del fuoco competenti per territorio, alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, al Comandante del porto, e all'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF- SASN, ove di loro competenza, e all'ISIN. Il detentore da immediata comunicazione del ritrovamento delle sorgenti alle medesime amministrazioni.</p>		CONDIVISO
45	2	<p>Chiunque ritrovi materiale o apparecchiature recanti indicazioni grafiche o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività, lo comunica immediatamente alla più vicina autorità</p>		CONDIVISO



			di pubblica sicurezza che informa tempestivamente le altre amministrazioni di cui al comma 1			
2.2	VIII		<del>II- per generatori di radiazione:</del> <del>-Nome apparecchio</del> <del>-Particelle accelerate</del> <del>-Energia massima per ogni tipologia di particella-</del> <del>-Corrente massima</del>	Vedi motivazione art. 36	Non condiviso	
1 e)	IX		<del>e) in caso di macchine radiogene, il tipo, l'energia massima di accelerazione delle particelle e la potenza del generatore</del>	Vedi motivazione art. 36	Non condiviso	
	Allegato X Punto hh		<b>hh. ID Sorgente/ ID Rifiuto</b> Se si tratta di una sorgente ad alta attività riportare il numero HASS oppure il numero di identificazione assegnato dal Produttore. Nel caso in cui il Collo contenga più sorgenti separare ciascun numero con il simbolo #n(ID) dove n è un intero progressivo. <b>Ove applicabile</b> , nel caso in cui il Collo contenga rifiuti riportare l'ID di ciascun rifiuto con il simbolo #n(ID) dove n è un intero progressivo.		CONDIVISO	

### Titolo VII Regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi

Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	Stato
46	5		<b>Aggiunta del comma 5 come di seguito indicato</b> <b>5. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, con leggi delle Regioni e delle Province Autonome, per quanto riguarda le pratiche di cui al comma 1 comportanti e/o connesse a esposizioni mediche, possono definirsi:</b> <b>a) le modalità con cui la notifica deve essere effettuata, anche utilizzando le procedure di autorizzazione delle strutture sanitarie definite in ottemperanza al Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio</b>	Per le attività sanitarie oggetto del campo di applicazione si configura un doppio percorso che comporta, sulla base dell'esperienza regionale inefficacia e inefficienza: non tiene infatti conto che tutte le attività sanitarie sono già soggette a un percorso di autorizzazione e accreditamento previsti all'art. 8 D.lgs. 502/1992. Risulterebbe molto più efficace ed efficiente una norma specifica per le attività sanitarie, che collochi il dovuto istituto della notifica preventiva all'interno di tale percorso invece di definirne uno ad hoc. Peraltro si osserva che tale opzione è prevista per il Nulla Osta, provvedimento di rango molto superiore a quello della notifica. La richiesta va pertanto in questa	CONDIVISO



46	6.7	IX	<p>1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";</p> <p>b) le modalità con cui garantire che le informazioni di cui al comma 3 vengano inviate ai soggetti di cui al comma 2</p> <p>6. Nelle more dell'emanazione delle leggi al comma 5 del presente articolo, agli esercenti pratiche comportanti e/o connesse a esposizioni mediche si applicano le disposizioni previste dal comma 2</p> <p>e) obbligo di inoltrare, ogni cinque anni a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione, una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall'esperto-qualificato dall'esperto di radioprotezione contenente:</p>	<p>direzione, risulta compatibile con la formulazione dell'allegato IX e non crea alcuna "vacatio legis" rimandandone l'applicazione all'emanazione delle leggi regionali.</p>	CONDIVISO
48	1		<p>1. I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 o ai sensi del presente decreto, sono tenuti:</p> <p>a) a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive oggetto di autorizzazione, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse.</p> <p>b) a <b>provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse.</b></p>	<p>viene creato nuovo un flusso informativo non previsto dalla direttiva e dai criteri specifici di delega estremamente oneroso per gli organi del SSN che con frequenza giornaliera dovrebbero provvedere ad una doppia registrazione degli arrivi di radiofarmaci (a scopo interno e per le richieste ISIN). Quanto proposto inoltre non tiene conto che le apparecchiature radiologiche e le sorgenti radioattive impiegate in ambito sanitario sono già soggette a un doppio flusso informativo in larga misura già informatizzato sia verso il Ministero della Salute (flusso grandi apparecchiature) sia verso INAIL (denuncia</p>	Non condiviso



48	4 da aggiungere	Aggiunta del comma 4 Le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo non si applicano ai detentori di apparecchiature radiogene o sostanze radioattive impiegate a scopo medico. Il Ministero della Salute ed Inail provvedono all'ottimizzazione dei flussi informativi già esistenti ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 11 Giugno 2010 che prevede la "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale" e del D.P.R. 4 agosto 1960, n. 1055" e a consentirne l'accesso a ISIN e agli organi dello stato aventi diritto.	obbligatoria delle apparecchiature radiologiche e delle sostanze radioattive sia in forma sigillata che non sigillata). Le condivisibili esigenze di disporre di un archivio nazionale non si risolvono introducendo un terzo obbligo ma ottimizzando la base dati già esistente e consentendone l'accesso a tutti i soggetti interessati. Si richiede, pertanto e come richiesta "de minimis" di escludere dal suo campo di applicazione le attività sanitarie	Non Condiviso
49	2.5	XIII La domanda di cui al punto 2.2 deve essere corredata, per quanto applicabile, della seguente documentazione firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto-qualificato, esperto di radioprotezione, volta a dimostrare il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente decreto:	Errore materiale	CONDIVISO
49	2.8	XIII viene inserito l'obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a decorrere dalla data del conferimento della qualifica al Ministero della sanità ed alle amministrazioni ed agli organismi tecnici consultati ai sensi del punto 2.1 una relazione tecnica, eventualmente sottoscritta per la parte di propria competenza dall'esperto-qualificato esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica della protezione ai sensi dell'articolo 128 del presente decreto	Errore materiale	CONDIVISO
50	7a)	vincoli di dose applicabili ai lavoratori e vincoli di dose applicabili all'individuo rappresentativo della popolazione interessata dalla pratica in conformità		CONDIVISO




52	1c)			all'art. 5 commi 2 e 3, e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV parte I gli organismi tecnici territorialmente competenti per l'istruttoria tecnica e il rilascio del nulla osta, incluso il Comando dei vigili del fuoco, la <b>Direzione Territoriale del lavoro e ARPA</b>			CONDIVISO
52	2			Per le pratiche diverse da quelle disciplinate dal comma 1, il nulla osta è rilasciato dal Prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando dei vigili del fuoco, la <b>Direzione Territoriale del lavoro e ARPA</b> secondo quanto stabilito nell'allegato XIV			CONDIVISO
	4.1n)		IX	<b>Aggiungere lettera n)</b> I vincoli di dose proposti al fine dell'applicazione del principio di ottimizzazione in conformità all'art. 5 commi 2 e 3 e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV parte I ove pertinenti		necessario per renderlo conforme all'art. 5 e all'art. 122	CONDIVISO
	4.2 o)		IX	<b>Aggiungere lettera o)</b> La documentazione tecnica di cui al punto 4.1 deve essere redatta e firmata, per la parte di competenza, dall'esperto di radioprotezione e nel caso delle esposizioni mediche, dal <b>Responsabile dell'impianto Radiologico</b>			CONDIVISO
	2.1		XIV	Ai fini della classificazione delle pratiche di cui al paragrafo I, si applicano i valori di concentrazione di attività per unità di massa e di attività per i singoli radionuclidi impiegati istantaneamente e annualmente nella pratica e ai radionuclidi in equilibrio con i loro prodotti di decadimento, stabiliti nella tabella I-1 A nell'allegato I			CONDIVISO
	3.5 a)		XIV	a. modalità di raccolta e confezionamento <b>ove applicabili</b> , tracciabilità e contabilizzazione, con riferimento alle norme di buona tecnica applicabili;		Si parla di effluenti aeriformi e liquidi	CONDIVISO
	4.3 d)		XIV	se del caso, agli aspetti di radioprotezione del paziente, stabilite dal Ministero della salute per le			CONDIVISO







			pratiche soggette al nulla osta di categoria A e dalle autorità individuate dalle leggi regionali e delle province autonome per quelle soggette al nulla osta di categoria B a firma del Responsabile dell'Impianto Radiologico;			
3.4	XIV		<p>Aggiungere lettera e)</p> <p>I vincoli di dose proposti al fine dell'applicazione del principio di ottimizzazione per la popolazione e per i lavoratori in conformità all'art. 5 commi 2 e 3 e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV parte I ove pertinenti</p>		necessario per renderlo conforme all'art. 5 e all'art. 122. Risulta essenziale che i vincoli di dose sia per i lavoratori che la popolazione siano noti prima di un progetto e non dopo, per ovvi ed evidenti motivi di carattere economico ed organizzativo. La conoscenza a posteriori dei vincoli (ad esempio nel caso di installazioni rilevanti quali ciclotroni in ambito medicale o acceleratori lineari per radioterapia) può infatti comportare una revisione al rialzo della progettazione e delle spese di realizzazione del sito anche consistenti e, nel caso degli organi del SSN che sono soggetti a procedure di finanziamento e aggiudicazione complesse, alla possibilità di dovere rinunciare al progetto per necessità di finanziamenti non preventivati.	CONDIVISO
7.3	XIV		<p>Esoneri per sorgenti di calibrazione</p> <p>a. Sono esenti dal nulla osta di cui all'articolo 50 del presente decreto, le sorgenti di taratura, dei singoli mezzi di misura di cui al comma 2 dell'articolo 155 dello stesso decreto o dei singoli strumenti impiegati per il controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare allorché si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>1. la quantità totale di radioattività presente nella singola sorgente non sia superiore ai valori stabiliti ai sensi del comma 3, dell'articolo 2 del presente decreto del punto 2.2 lettera a) del presente allegato;</p> <p>2. la adesività del composto contenente la materia radioattiva al supporto sia tale da non consentirne il</p>		<p>Risulta inspiegabile il motivo per cui per le sorgenti impiegate per controlli di qualità nelle esposizioni mediche, il semplice ingresso nel campo di applicazione del decreto comporti la necessità di un nulla osta a differenza delle altre sorgenti sigillate e non sigillate; presumibilmente si tratta di un errore materiale più volte segnalato e che si trascina</p>	CONDIVISO



				distacco, anche parziale, in condizioni di normale impiego. b. Le condizioni per l'esenzione dal nulla osta preventivo di cui alla lettera a) non si applicano alle pratiche destinate alla produzione delle sorgenti di taratura di cui alla stessa lettera.			
50	2)g			<b>fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera h),</b> l'impiego di sorgenti di radiazioni mobili da parte dello stesso soggetto in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti e alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi			CONDIVISO
52	1			Il nulla osta di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica <b>in vivo e in vitro presso strutture sanitarie di categoria-B</b> è rilasciato dalle autorità titolari del procedimento di autorizzazione individuate con leggi delle regioni e delle province autonome che stabiliscono:		Diversamente con è congruente con la lettera a) dello stesso articolo	CONDIVISO
52	1 c)			gli organismi tecnici territorialmente competenti per l'istruttoria tecnica e il rilascio del nulla osta, incluso il Comando dei vigili del fuoco, la <b>Direzione Territoriale del Lavoro e Arpa</b>			CONDIVISO
52	2			Per le pratiche diverse da quelle disciplinate dal comma I, il nulla osta è rilasciato dal Prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando dei vigili del fuoco, la <b>Direzione Territoriale del lavoro e Arpa</b> secondo quanto stabilito nell'allegato XIV.			CONDIVISO
54	7			L'autorizzazione all'allontanamento fissa apposite prescrizioni relative alle condizioni per			CONDIVISO



54	8	<p>L'allontanamento o per il rilascio e in particolare stabilisce:  i livelli di allontanamento per i materiali solidi o per lo scarico degli effluenti radioattivi liquidi e aeriformi che soddisfano quanto previsto dall'allegato I para-grafo 8</p> <p>L'esercente, che svolge la pratica, è tenuto a registrarsi e a trasmettere prima di ogni allontanamento sul sito istituzionale dell'ISIN, con le modalità da questo stabilite, le informazioni sulla tipologia e quantità dei <del>residui</del> di materiali o rifiuti solidi, liquidi o effluenti liquidi o aeriformi oggetto dell'allontanamento medesimo. Tale disposizione non si applica ai materiali o rifiuti solidi o liquidi, agli effluenti liquidi o aeriformi derivanti da pratiche mediche comportanti la somministrazione di radiofarmaci a scopo diagnostico o terapeutico per le quali l'esercente inoltra all'autorità che ha autorizzato l'allontanamento, agli organi del S.S.N. competenti per territorio e all'ARPA e all'ISS e all'ISIN, un riepilogo annuale semestrale delle attività di scarico effettuate. Le informazioni sono rese disponibili alle APPA e alle ASL competenti per territorio. relativo ai i materiali o rifiuti solidi o liquidi allontanati e, a corredo della relazione prevista al punto 4 dell'allegato XIV, un riepilogo relativo agli effluenti liquidi immessi nel sistema fognario della struttura sanitaria sottoforma di escreti dei pazienti e, se del caso agli effluenti gassosi.</p>	CONDIVISO
54	8.5	<p>I</p> <p>Le autorità competenti prescrivono, ai sensi del comma 8-7 lettere a) e c) dell'articolo 54, per il rilascio di materiali-effluenti-liquidi o aeriformi formule di scarico nel rispetto dei criteri di non rilevanza radiologica di cui al paragrafo 1 e</p>	



			specifiche prescrizioni, ai sensi del comma 7, lettera e) e d) <del>in materia di sorveglianza</del> ai fini del controllo degli effluenti liquidi e aeriformi rilasciati nell'ambiente.	
Tabella I-1A	I		Inserire nome tabella: "Valori di concentrazione media e quantità totale di radioattività ai fini delle valutazioni di cui al paragrafo 2.2"	
Tabella I-1B	I		Inserire nome tabella: "Livelli di allontanamento per i materiali solidi" <b>Eliminare la seconda colonna relativa ai valori di attività totale.</b>	<p>1 Le modalità di utilizzo della seconda colonna della tabella I-B1 non sono indicate nel testo del provvedimento, e peraltro l'art.54 comma 7 lettera a) è affetto da un palese refuso materiale che mina l'intelligibilità del richiamo all'allegato I.</p> <p>2 E' del tutto verosimile che l'intento del governo fosse quello di indicare, in detta seconda colonna, livelli di allontanamento per quantità assolute di radioattività, da utilizzarsi per allontanare piccole quantità indipendentemente dai valori della concentrazione, fattispecie in generale ammessa dalla direttiva 2013/59/Euratom ma per valori significativamente diversi da quelli contenuti nella tabella. Infatti un eventuale requisito del rispetto congiunto dei valori di concentrazione e di attività delle due colonne della tabella I-1B sarebbe peraltro manifestamente irrealistico, renderebbe pressoché impossibile la maggior parte degli allontanamenti rispetto alla situazione attuale e metterebbe automaticamente al di fuori della legalità (laddove la logica fosse applicata anche alle formule di scarico), la totalità delle attività mediche comportanti la somministrazione di sostanze radioattive a scopo diagnostico o terapeutico.</p> <p>3. Gli articoli 30 e 154 del d.lgs. 230/95 recano livelli di allontanamento esclusivamente in termini della concentrazione di attività.</p>



				<p>4. Le concentrazioni di attività di cui alla prima colonna della tabella I-B1 sono sempre inferiori o al più uguali al valore di un 1 Bq/g previsto dal d.lgs. 230/95.</p> <p>5. A partire da tali premesse si evidenzia che, anche ove la seconda colonna delle attività totali venisse ricondotta più chiaramente nel testo all'obiettivo indicato al punto 2, il sistema che ne deriverebbe sarebbe meno rigoroso rispetto a quello attualmente vigente. Si concederebbero infatti all'esercente due alternative diverse ai fini dell'allontanamento, in concentrazione o in attività totale. Tale doppia opzione consentirebbe di allontanare materiale in quantità totale che rispettasse i valori di attività della seconda colonna e non quelli di concentrazione della prima, materiali che ai sensi della normativa vigente (incardinata solo sui valori di concentrazione) non potrebbero invece essere allontanati.</p> <p>6. Si ritiene pertanto opportuno, sia ai fini della chiarezza del testo che del pieno rispetto del criterio di delega, proporre l'eliminazione della seconda colonna della tabella I-B1.</p>
Tabella I-1B	I		Concentrazione Radionuclide KBq/Kg Pa-231 0,012	
6.8b)	IX		b) il riepilogo degli allontanamenti effettuati nel quinquennio precedente contenente, per ciascuna sostanza radioattiva, la data dell'allontanamento (ove applicabile), la volumetria smaltita e la concentrazione media smaltita desunti dalle registrazioni analitiche di cui al paragrafo 6.3.	
4.4i)	XIV		i) la stima delle quantità di sostanze radioattive contenute negli escreti dei pazienti e immesse nel sistema fognario nei sette anni antecedenti suddivise tra l'aliquota	



56	3	/	<p><del>immessa direttamente nel sistema fognario dalla struttura sanitaria e quella</del></p> <p><del>immessa nel sistema fognario dai pazienti dopo la dimissione, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 154;</del></p> <p>Il detentore di rifiuti radioattivi che li conferisce per il trasporto a un vettore è responsabile:</p> <p><b>f) del corretto confezionamento del collo;</b></p>		CONDIVISO
60	1		<p>Gli esercenti le attività disciplinate nell'articolo 59 e i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti radioattivi devono registrarsi al sito istituzionale dell'ISIN e trasmettere i tipi, le quantità di radioattività, le concentrazioni, le caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonché tutti i dati idonei a identificare i rifiuti medesimi e i soggetti da cui provengono, entro <del>quarantotto</del> <b>ore 7 giorni lavorativi</b> dalla produzione o dalla presa in carico, e prima dello scarico, secondo le indicazioni contenute nell'allegato XV.</p>	<p>Il termine di quarantotto ore appare eccessivamente restrittivo per poter essere attuato in tutte le casistiche (ad esempio nel caso in cui il rifiuto necessita di caratterizzazione)</p>	CONDIVISO

### Titolo VIII Particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e per le sorgenti orfane


Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	Stato
62	4 a)		<p>l'individuazione, sentito l'esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica, del responsabile della gestione della sorgente sigillata ad alta attività fornito di adeguata e documentata competenza tecnica. <b>Il responsabile della sorgente non può essere individuato nell'esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica presso l'installazione.</b></p>	<p>deve essere reso esplicito che il responsabile della sorgente non possa essere l'Esperto di Radioprotezione a meno che lo stesso non sia alle dipendenze dell'esercente: un'opzione diversa risulterebbe infatti del tutto contraria allo spirito della norma che prevede una separazione dei compiti e soprattutto la necessità di un esercizio quotidiano di tale responsabilità che un consulente, non tenuto alla presenza quotidiana nell'installazione, non potrebbe garantire. Non si dimentichi che il capo VIII tratta</p>	CONDIVISO



67	4	L'ISIN rende disponibile alle amministrazioni dello Stato e alla Regioni e provincie autonome che ne facciano richiesta l'accesso ai dati contenuti nel Registro per le proprie finalità istituzionali e in particolare per le esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile	di sorgenti che, se fuori controllo, possono ingenerare morte anche per pochi minuti di esposizione e/o forte deterioramento della qualità della vita le informazioni dovrebbero essere rese disponibili anche alle Regioni fatto salvo che ne è già prevista la disponibilità al 118	CONDIVISO
68	1 c)	verificare, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 4 lettera c), e ferma restando l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 149, commi 1 e 2, l'integrità della sorgente dopo ogni evento <del>identificabile</del> , compreso l'incendio, che possa averla danneggiata, aggiornando adeguatamente il libretto di sorgente	il termine incidentale, stante la definizione, è riferito ad un evento che può comportare il superamento dei limiti di dose. Le verifiche previste dal comma 1 e) vanno ripetute ogni qualvolta si verifichi un evento anomalo che possa interessare l'integrità della sorgente e non solo nel caso di eventi gravi quali quelli che possono comportare il superamento dei limiti di dose.	CONDIVISO
71	2	I sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi dovranno essere scelti, gestiti e, ove applicabile, tarati in conformità a riconosciute norme tecniche nazionali e internazionali	La NORMA UNI 10897/2016 ha eliminato l'obbligo della taratura dei sistemi a portali che, fornendo una misura in cps, non possono, evidentemente, essere tarati. Reintrodurre questo vincolo significherebbe, di fatto, impedire l'utilizzo dei suddetti sistemi a portali ai fini della localizzazione delle sorgenti orfane. Le norme tecniche di settore prevedono invece specifiche procedure di gestione, con adempimenti differenti (taratura o controllo di buon funzionamento) in funzione della tipologia di strumento	CONDIVISO
72	1	I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che	Il controllo anche su tutti i prodotti in metallo appare eccessivamente impegnativo, se non impossibile, da attuarsi. La direttiva è in realtà molto meno stringente. Probabilmente non esistono nemmeno le risorse, in termini di esperti di radioprotezione, sul suolo nazionale, per consentire tali controlli. La formulazione proposta fa riferimento secco a quanto indicato nella direttiva	Non condiviso a livello redazionale ma condivisa l'esigenza di limitare il




		<p>possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica anche ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali</p>		campo di applicazione
72	2	<p>Nel caso in cui la sorveglianza radiometrica sia effettuata nel corso di attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti metallici, l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato che deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione</p> <p>L'attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica per i carichi di rottami e altri materiali metallici di risulta è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi</p>	<p>La formulazione originaria dell'articolo assimila l'attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica su prodotti e semilavorati di importazione con quella effettuata all'ingresso degli impianti di gestione dei rottami.</p> <p>Le due situazioni non sono tuttavia paragonabili e in conseguenza gestibili in maniera analoga: infatti l'importazione richiede la certificazione immediata del carico, mentre l'ingresso dei carichi di rottami ha carattere continuativo (da alcune unità a decine di carichi giornalieri) e non è compatibile con la attestazione immediata dei carichi uno a uno, che richiederebbe la presenza di un esperto in radioprotezione sul posto a tempo pieno.</p>	Non condiviso a livello redazionale ma condivisa l'esigenza di limitare il campo di applicazione






			<b>negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, con frequenza almeno trimestrale.</b>		La situazione prospettata nelle Linee Guida ISPPA/ARPA 2015 è una attestazione con frequenza almeno trimestrale sul complesso dei carichi accettati dal gestore dell'impianto di rottami o fonderia.	
12	XIV		Numero di Catalogo IAEA ove disponibile		non sempre il numero di Catalogo IAEA è disponibile all'esercente. Si rileva peraltro che il dato, nella Direttiva, risulta facoltativo	CONDIVISO
	XIX		<b>Titolo</b> Modalità di applicazione, contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenco dei prodotti semilavorati metallici <del>e prodotti in metallo</del> oggetto della sorveglianza radiometrica dell'articolo 72, comma 3 <b>E cambiare di conseguenza l'elenco dei prodotti di cui all'allegato 2</b>			Non condiviso a livello redazionale ma condivisa l'esigenza di limitare il campo di applicazione
1	XIX	1	1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della sorveglianza radiometrica da parte dei soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di cui al comma 1 dell'articolo 72 sono stabilite le modalità di applicazione, i contenuti dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell'articolo 72, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici <del>e dei prodotti in metallo</del> di importazione soggetti alla sorveglianza radiometrica.			Non condiviso a livello redazionale ma condivisa l'esigenza di limitare il campo di applicazione
1	XIX	2	Sono altresì stabilite le modalità per il mutuo riconoscimento delle attestazioni sui controlli radiometrici effettuati nel luogo di origine dei carichi di rottami metallici o di altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici <del>e prodotti</del>			Non condiviso a livello redazionale ma condivisa



				in metallo di importazione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali	l'esigenza di limitare il campo di applicazione
2	1	XIX	La sorveglianza radiometrica sui carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici <del>e prodotti in metallo</del> è effettuata mediante il controllo del rateo di <del>irraggiamento gamma dose assorbita in aria</del> rilevabile all'esterno del carico al fine di rilevare l'eventuale presenza di sorgenti orfane o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 72, qualora disponibili, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 dell'articolo 72. Per carico deve intendersi il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per i predetti rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici.	CONDIVISO	
2	2	XIX	La sorveglianza radiometrica va altresì effettuata nella fase di scarico o di manipolazione mediante il controllo del rateo di <del>dose assorbita in aria</del> <b>irraggiamento gamma</b> rilevabile all'esterno dei rottami o degli altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici <del>prodotti in metallo</del> .	CONDIVISO	
5	1) e	XIX	si attenga a procedure <b>scritte definite</b> dall'esperto di radioprotezione e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane o materiale contaminato, alle norme interne predisposte, d'intesa con l'esperto di radioprotezione, dal datore di lavoro	CONDIVISO	
6	2	XIX	I soggetti di cui al comma 1 devono altresì provvedere ad una specifica formazione documentata del personale addetto alla sorveglianza radiometrica <b>atta a consentirgli l'ottimale</b>	Non condiviso a livello redazionale	




7	1	XIX	<p>espletamento delle rispettive funzioni, anche visive. In particolare, il personale addetto allo scarico, alla movimentazione e a ogni manipolazione dei rottami o degli altri materiali metallici di risulta e dei prodotti semilavorati metallici e <del>prodotti in metallo</del> deve essere informato ed istruito sulle procedure di sicurezza e protezione da adottare nel caso in cui dovesse verificarsi il rinvenimento di sorgenti orfane o di materiale metallico contaminato</p> <p>Articolo 7</p> <p>Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici e <del>prodotti in metallo</del> provenienti da Paesi terzi</p> <p>Ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati metallici e <del>prodotti in metallo</del> provenienti da Paesi Terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione riconosciuti dall'uso di attestati conformi al modello di cui all' Allegato I del presente allegato, in luogo dell'attestazione sulla base dei controlli radiometrici effettuati in dogana, può essere accettata in regime di reciprocità, la dichiarazione rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall' Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.</p>		ma condivisa l'esigenza di limitare il campo di applicazione
8	1	XIX	<p>Articolo 8</p> <p>Prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica</p> <p>L'elenco dei prodotti semilavorati metallici e <del>prodotti in metallo</del> oggetto della sorveglianza radiometrica è riportato nell'elenco di cui all'Allegato 2 del presente allegato</p>		Non condiviso a livello redazionale ma condivisa l'esigenza di limitare il campo di applicazione
8	1	XIX	<p>Articolo 8</p> <p>Prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica</p> <p>L'elenco dei prodotti semilavorati metallici e <del>prodotti in metallo</del> oggetto della sorveglianza radiometrica è riportato nell'elenco di cui all'Allegato 2 del presente allegato</p>		Non condiviso a livello redazionale ma condivisa l'esigenza di



					limitare il campo di applicazione
Allegato 1 modello IRME90	XIX	Dovrebbe prevedere la possibilità che i controlli siano effettuati con sistemi fissi (portale radiometrico). Dovrebbe essere esplicitato che il riferimento ai 20 cm dalla superficie del carico si applica al solo controllo con strumenti portatili. Nel caso di utilizzo di un portale radiometrico, tale parametro dimensionale non è appropriato ed andrebbe eliminato od aumentato a 30 – 40 cm	Proposta sul modello		CONDIVISO

### Titolo XI - Esposizione dei lavoratori


Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	
109	5		5. La relazione di cui al comma 2 costituisce il documento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico autorizzato. Sono consentite altre forme di certificazione della data che consentano comunque la tracciabilità della stessa, tra cui la marca temporale digitale di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e smi)	ai fini della certezza della data è richiesta sull'esame preventivo la firma del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (quale tra i tanti ?) e del medico autorizzato. Esistono metodi molto più semplici e sicuri, per esempio la richiesta di conservazione del documento in formato elettronico con marca temporale; la previsione rischia di creare problemi soprattutto nei casi in cui il medico autorizzato non sia un dipendente (in tal caso può avere un costo). Si chiede almeno la possibilità di utilizzare marca temporale digitale, conforme al Codice della Amministrazione Digitale, coerente con la modifica richiesta all'allegato XXIII	CONDIVISO



109	6c)	/	<p>predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e-Eurano <b>altresi</b> che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone <b>controllate classificate</b>.</p>	<p>la correzione si rende necessaria al fine di consentire la modifica al comma 7 senza provvedere alla rinumerazione. Infatti le norme di radioprotezione vanno predisposte indipendentemente dall'obbligo di esercizio della sorveglianza fisica. La formulazione proposta contiene una contraddizione in termini: non si possono collocare le norme in zone classificate laddove non sussiste l'obbligo della sorveglianza fisica perché se ci sono zone classificate la sorveglianza fisica va esercitata.</p>	CONDIVISO
109	7	/	<p>Per gli obblighi previsti al comma 6, con esclusione di quelli previsti alla lettera e), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 125, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti si avvalgono degli esperti di radioprotezione e, per gli aspetti sanitari, dei medici autorizzati. Nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi adempiono alle disposizioni di cui alle lettere c) <b>primo periodo</b> ed e), e forniscono i dispositivi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).</p>	<p>Vedi commento art. 109 6c)</p>	CONDIVISO
111	5	/	<p>L'informazione e formazione previste nel presente articolo sono svolte dagli esperti di radioprotezione per gli aspetti di <b>rispettiva competenza</b>, dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dall'albo dei formatori di cui al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)</p>	<p>vanno richiamate per chiarezza le diverse competenze e fatto un esplicito riferimento all'albo dei formatori previsto dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.): un'attività importante e strategica come quella formativa non dovrebbe essere lasciata al caso e senza la definizione di un requisito minimo per i formatori, peraltro già definito in attuazione al D.Lgs 81.</p>	CONDIVISO
112	1a)	/	<p>provvede alla valutazione preventiva che identifica la natura e l'<del>ordine</del> <b>entità del rischio</b> radiologico per i lavoratori esposti avvalendosi dell'esperto di radioprotezione</p>		CONDIVISO




122	2	/	Il datore di lavoro definisce i vincoli di dose da adottarsi nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto <b>avvalendosi dell'Esperto di Radioprotezione.</b>	l'aggiunta richiama e rafforza un compito e una funzione già indicata nel decreto, su un tema di importanza strategica nel campo dell'ottimizzazione della protezione.	CONDIVISO
124	2	/	I datori di lavoro provvedono affinché l'informazione e la formazione specifica di cui al comma 1 vengono aggiornate <b>periodicamente con frequenza quinquennale.</b>		CONDIVISO
127	3	/	<b>Aggiungere comma 3</b> Nelle more dell'adozione del decreto previsto al comma 3 dell'art. 155, chiunque svolge attività di dosimetria individuale deve adottare programmi di controllo e garanzia della qualità e garantire la tracciabilità dei sistemi di taratura utilizzati presso un Laboratorio Accreditato di Taratura.	il combinato disposto dell'art. 127 e del ricorso al decreto attuativo previsto al comma 3 dell'art. 155 non definisce da subito alcun requisito minimo cui dovrebbero soddisfare i servizi di dosimetria. La situazione che emerge dalla proposta di articolato risulta essere quella in cui chiunque, anche il singolo Esperto di Radioprotezione, può potenzialmente svolgere attività di dosimetria personale, senza dover attenersi ad alcun requisito, mettendo così in discussione l'intero sistema di radioprotezione dei lavoratori e l'attendibilità dei dati che andranno a popolare dell'eventuale archivio nazionale degli esposti previsto all'art.126 (circo stanza questa che si trascina dal 1995)	CONDIVISO
128	1	/	1. Il datore di lavoro assicura la sorveglianza fisica per mezzo di esperti di radioprotezione. 2. La lettera di incarico all'Esperto di Radioprotezione e la relativa dichiarazione di accettazione da parte dell'incaricato, deve essere conservata dal Datore di Lavoro ed esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza	Si ritiene importante poter tracciare la lettera di incarico e l'accettazione da parte dell'incaricato	CONDIVISO



128	2	/	<p>Il datore di lavoro può affidare mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni, a personale dipendente o un soggetto che presta attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro sul base di altre tipologie contrattuali, non provvisti dell'abilitazione di cui all'articolo 129, scelto d'intesa con l'esperto di radioprotezione, e che opera sotto la responsabilità di quest'ultimo secondo le direttive e le procedure scritte dallo stesso definite</p>	<p>la formulazione consente di superare le criticità che potrebbero venirsi a creare negli impianti di cui al titolo IX (compresi quelli in decommissioning) in cui parte delle attività sono appaltate a soggetti terzi</p>	CONDIVISO
128	4	/	<p><del>Il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e gli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 106, comma 2, non possono svolgere, per le attività di rispettiva competenza, le funzioni di esperto di radioprotezione.</del></p> <p><b>Le funzioni di esperto di radioprotezione non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 126.</b></p>	<p>la formulazione proposta impedisce ai dirigenti fisici ospedalieri con il titolo di Esperto di Radioprotezione, proprio in quanto dirigenti, di svolgere le funzioni di Esperto di Radioprotezione come accade nella stragrande maggioranza delle strutture del SSN. Ciò comporterebbe per gli esercenti del SSN la necessità di avvalersi di consulenti esterni con un inutile aggravio di spese e perdita di efficacia. Viene pertanto riproposta la attuale formulazione prevista dal D.Lgs 230/95.</p>	CONDIVISO
128	5	/	<p>In caso di cessazione dell'incarico di esperto di radioprotezione, il datore di lavoro deve assicurare la continuità della sorveglianza fisica come previsto dal comma 1 e fornire all'esperto di radioprotezione subentrante e all'esperto di radioprotezione che ha cessato l'incarico i risultati delle misurazioni e ogni altra informazione utile ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 130, comma 9 11.</p>	<p>Chiarisce meglio il fatto che il DDL DEVE fornire all'ER che ha cessato l'incarico, le informazioni al fine di consentirgli di rispettare l'art. 130 comma 11. Diversamente in virtù di un rapporto contrattuale interrotto il datore di lavoro potrebbe non rendere disponibili ad esempio le dosimetrie personali relative all'ultimo periodo di incarico che sempre si rendono disponibili dopo la cessazione dell'incarico medesimo</p>	CONDIVISO




129	2 c)	/	<p>abilitazione di terzo grado <del>junior</del> sanitario, per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), esclusi gli impianti di cui all'articolo 7, numeri 16), <del>65)</del> 66) 67) 68) 69) e <del>115)</del> 116), che siano utilizzate esclusivamente a fini medici all'interno di strutture sanitarie;</p>	<p>L'aggettivo "junior" connota una minore anzianità rispetto a un soggetto o una categoria di riferimento, concetto che non corrisponde alla distinzione da introdurre in questo contesto le altre richieste di modifica sono dovute a errori materiali nella numerazione di rimando di rimando</p>	CONDIVISO
129	2 d)	/	<p>abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'articolo 7, numeri 16), <del>65)</del> 66) 67) 68) 69) e <del>115)</del> 116), e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).</p>	<p>errore nei rimandi numerici</p>	CONDIVISO
129	5	/	<p>Aggiungere comma 5  <b>Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il MUR (o Ministero dell'Università) e il Ministero della Salute vengono aggiornati i requisiti, i contenuti della formazione, le modalità di aggiornamento professionale dell'Esperto di Radioprotezione</b></p>	<p>l'introduzione di un "terzo grado sanitario" di abilitazione dell'Esperto in Radioprotezione costituisce un passo avanti apprezzabile rispetto all'attuale situazione ma la mancata modifica sostanziale dei contenuti della sua formazione (che risalgono sostanzialmente a 50 anni fa e non tengono conto dell'evoluzione delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro avvenuta in mezzo secolo), nonché la mancata definizione di un percorso formativo strutturato avrà una ricaduta negativa anche sul piano economico. Non va dimenticato infatti che il professionista in questione, di fatto, con la sua attività e le sue indicazioni sposta in sanità decine di milioni di euro ogni anno legati da un lato alle indennità accessorie contrattuali connesse alla classificazione di radioprotezione, dall'altro ai fabbisogni di personale che si incrementano anche in relazione ai congedi connessi contrattualmente alla classificazione di radioprotezione. Il suo oggettivo deficit formativo non sarà estraneo a scelte non appropriate. Si rende pertanto necessario e urgente trovare un percorso che in tempi rapidi consenta di apportare una modifica importante ai programmi e soprattutto al percorso formativo dell'Esperto di Radioprotezione: i contenuti dell'allegato XXI, allo stato della sua attuale proposizione risultano obsoleti, in alcuni</p>	CONDIVISO






129	1.4	XXI	Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 138, <del>comma 3</del> (2) l'obbligo di aggiornamento professionale è adempiuto tramite il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del d.lgs. 81/2008.	<p>casi approssimativi e il percorso formativo li delineato continua ad assomigliare più a un apprendistato che a un percorso formativo strutturato. In particolare si ritiene che preliminarmente all'esame di abilitazione, non si possa prescindere dalle seguenti linee di indirizzo mutate dalle linee guida europee in materia di formazione dell'RPE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la formazione dovrebbe risultare tracciabile attraverso un adeguato numero di crediti formativi e gestito dall'Università sotto forma di un corso post universitario (ad esempio master);</li> <li>• si dovrebbe prevedere un tirocinio formativo certificato dall'Università e svolto presso strutture accreditate attraverso specifiche convenzioni;</li> <li>• si dovrebbero definire nuovi programmi adeguati all'evoluzione della tecnologia, dell'organizzazione del lavoro e ai nuovi compiti assegnati alla figura professionale, prevedendo i necessari meccanismi di riconoscimento dei crediti formativi per gli specialisti in fisica medica</li> </ul> <p>art. 138 comma 3 non esiste nell'articolato</p>	CONDIVISO
129	2.1 e)	XXI	e) non siano stati cancellati dagli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni ai sensi del punto <del>15 17</del> lettere a) e b).	errata numerazione	CONDIVISO
129	6.1	XXI	L'abilitazione, prevista al punto 2 lettera d), è conseguita dal richiedente l'iscrizione con il superamento di un esame i cui contenuti sono definiti nei successivi punti 10, 11, e-12 e 13 per l'iscrizione negli elenchi degli esperti di radioprotezione e nel punto 14 per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati.	Errata numerazione	CONDIVISO
129	9.1 c)	XXI	c) per l'abilitazione di III grado <del>junior</del> sanitario;	Modifica condivisa	CONDIVISO



129	9.4	XXI	<p>- laurea magistrale ( o vecchio ordinamento) in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria, i periodi di tirocinio di cui ai punti a) e b) ed un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano che utilizzano sorgenti per le quali è richiesta l'abilitazione di III grado <del>junior</del> sanitario, che operino all'interno di strutture sanitarie, sotto la guida del relativo esperto di radioprotezione.</p> <p>Il tirocinio per l'abilitazione di I, II grado e III grado <del>junior</del> Sanitario non è richiesto per coloro che sono in possesso di diploma di specializzazione in fisica medica o specializzazioni equipollenti <b>nelle more di quanto previsto dall'art. 129 comma 5</b> <del>il tirocinio non è richiesto, altresì, per l'abilitazione di III grado (junior sanitario) qualora la scuola di specializzazione, che ha rilasciato il diploma di cui al precedente periodo, abbia previsto all'interno del corso di studi una adeguata formazione specifica in conformità a quanto previsto all'art. 12 del presente allegato</del></p>	CONDIVISO
			<p>L'attuale regime consente agli specialisti in fisica medica di accedere direttamente all'esame di abilitazione per Esperto Qualificato (ora Esperto di Radioprotezione) per tutti i gradi previsti. L'introduzione del terzo grado sanitario comporta la limitazione di questa opportunità alle sole attività sanitarie, che di fatto rappresenta di per sé una maggiore restrittività rispetto al passato. Tuttavia, l'imposizione di una ulteriore condizione relativa ai programmi delle scuole di specializzazione da un lato potrebbe comportare un aggravio di spesa da parte delle Aziende sanitarie, dall'altra contrasta con la disciplina delle Scuole stesse che già garantisce una adeguata formazione in materia di radioprotezione (Decreto Interministeriale 68/2015 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria"), che riporta testualmente "Nell'ambito della Radioprotezione, lo specializzando deve apprendere i principi e le procedure operative proprie della Radioprotezione e, più in generale, della prevenzione e le relative normative nazionali ed internazionali. Deve acquisire le conoscenze scientifiche e operative per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni, in particolare quelle utilizzate in campo ospedaliero. Deve inoltre durante la frequenza della Scuola svolgere il tirocinio ai sensi della normativa vigente per l'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati</p>	




129	10	XXI	<p>10. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel primo grado di abilitazione dell'elenco degli esperti di radioprotezione.</p> <p>10.1 Il richiedente l'iscrizione al primo grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza in materia di:</p> <p>.....omissis</p> <p><del>protezione del paziente in ambito odontoiatrico, con particolare riferimento al sistema di responsabilità, nonché all'applicazione del principio di ottimizzazione e dei programmi di controllo e garanzia della di qualità nelle attività che comportano l'impiego di delle apparecchiature per radiologia endorale con tensione inferiore a 70 kV;</del></p>	In analogia alla modifica all'art.163 comma 11	CONDIVISO
129	12	XXI	<p>12. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel terzo grado <del>junior</del> sanitario di abilitazione dell'elenco degli esperti di radioprotezione.</p> <p>12.1 Il richiedente l'iscrizione al terzo grado <del>junior</del> sanitario di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati nei precedenti punti 10 e 11, anche in materia di:</p>		CONDIVISO
130	3	/	<p>La valutazione delle dosi individuali da esposizioni esterne per i lavoratori esposti deve essere eseguita, a norma dell'articolo 125, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c), <b>anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili</b></p>	le richieste di integrazione sono orientate a fornire criteri di appropriatezza e ottimizzazione delle risorse sulla base delle norme di buona tecnica applicabili	CONDIVISO



130	4	/	La valutazione delle dosi efficaci impegnate per i lavoratori soggetti a rischi di incorporazione di sostanze radioattive deve essere effettuata e in base a idonei metodi fisici e/o radio tossicologici, <b>anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili</b>	Norma UNI ISO 20553, 2009 Norma ISO 16637, 2016 IAEA RS-G-1.2, Assessment of Occupational Exposure Due to Intakes of Radionuclides	CONDIVISO
130	5	/	La valutazione della dose equivalente al cristallino deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali <b>anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili</b>	IAEA TECDOC 1731, Implications for Occupational Radiation Protection of the New Dose Limit for the Lens of the Eye	CONDIVISO
130	6	/	La valutazione della dose equivalente alle estremità e alla cute deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali <b>anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili</b>	ICRP 57	CONDIVISO
131	1		In base alle valutazioni relative all'entità del rischio, l'esperto di radioprotezione indica, con apposita relazione scritta trasmessa <b>anche per via telematica</b> , al datore di lavoro:	stessa formulazione utilizzata per la trasmissione del giudizio di idoneità maggiore digitalizzazione	CONDIVISO
132	1c)	/	i verbali dei controlli di cui all'articolo 130, comma 1, lettera b), numero 2), e dei provvedimenti di intervento da lui <del>adottati</del> e prescritti, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive	l'Esperto di radioprotezione non può adottare provvedimenti, li può solo prescrivere: è il DDL che adotta i provvedimenti	CONDIVISO
13.6	XXIII		<b>Punto 13: aggiungere il comma 13.6:</b> È consentito che il registro di cui al punto 5 sia istituito e conservato in formato elettronico nelle forme che saranno specificate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nelle more della emanazione del suddetto decreto, il registro in formato elettronico dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 1) l'accesso al registro dovrà essere sia consentito ai soli soggetti a ciò	Al pari della scheda personale dosimetrica e del documento sanitario personale, deve essere consentito l'impiego di sistemi automatici di elaborazione dei dati anche per la tenuta e conservazione della documentazione di sorveglianza fisica. Si propone quindi la possibilità di mantenere il registro di sorveglianza fisica su supporto digitale conforme al Codice della Amministrazione Digitale, nelle more della adozione di un DM "ad hoc"	CONDIVISO



			<p>essantemente abilitati dal datore di lavoro e, dove applicabile, essere oggetto di specifico atto deliberativo;</p> <p>2) le eventuali informazioni di modifica, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;</p> <p>3) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, le informazioni contenute nei supporti di memoria;</p> <p>4) i contenuti del registro elettronico dovranno corrispondere integralmente a quanto richiesto dal presente allegato;</p> <p>5) ciascun documento costituente il registro dovrà essere firmato digitalmente dall'Esperto Qualificato e (qualora richiesto) dal DL e dovrà essere dotato di marcatura temporale in conformità al disposto del Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e smi)</p> <p>6) sia redatta, a cura dell'esercente il sistema, una procedura in cui siano descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo; nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso</p> <p>Il registro dovrà essere conservato, a cura del DL, su almeno due supporti informatici differenti. Il Datore di Lavoro dovrà garantire la conservazione del registro per il periodo minimo previsto dal presente Decreto.</p> <p>d) le modalità di valutazione delle dosi individuali per lavoratori, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di valutazione utilizzate in caso di impiego di DPI e, nei casi applicabili, alla verifica della dose efficace impegnata, e le</p>		
5	XXIII			<p>Troppo spesso sul registro delle valutazioni degli attuali EQ si legge: "la valutazione delle dosi individuali per lavoratori è effettuata conformemente a quanto previsto dalla legge"</p>	CONDIVISO




				modalità di valutazione della dose efficace assorbita dall'individuo rappresentativo dei gruppi di riferimento della popolazione a partire dai dati di sorveglianza fisica di cui all'art. 130 del presente decreto legislativo				
124	5	XXIII	1	g) gli esiti delle verifiche di cui all'art. 130, comma 1, lettera b), nn. 2) 3) e 4), 5) del presente decreto Aggiungere: La lettera di incarico al Medico Autorizzato e la relativa dichiarazione di accettazione da parte dell'incaricato, deve essere conservata dal Datore di Lavoro ed esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza			L'esito e quindi la tracciabilità della prima verifica dovrebbe essere disponibile sul registro delle valutazioni  Si ritiene importante poter tracciare la lettera di incarico e l'accettazione da parte dell'incaricato	CONDIVISO
134	6	/	6	<del>Il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, gli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 106, comma 2, non possono svolgere, per le attività di rispettiva competenza, le funzioni di medico autorizzato. Le funzioni di medico autorizzato non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 126.</del>			la formulazione proposta impedisce ai dirigenti medici ospedalieri di svolgere le funzioni di Medico Autorizzato come accade ad esempio, nelle strutture del SSN in cui sono presenti U.O. di Medicina del Lavoro. Ciò comporterebbe per gli esercenti del SSN la necessità di avvalersi di consulenti esterni con un inutile aggravio di spese. Viene pertanto riproposta la attuale formulazione	CONDIVISO



138	2	<p>2- I requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco del comma 1, i contenuti della formazione e le modalità dell'aggiornamento professionale, da effettuarsi nell'ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'Accordo 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, nonché i criteri per l'accertamento della permanenza della capacità tecnico-professionale ai fini della sospensione ovvero della cancellazione dall'elenco, sono indicati, ferme restando quanto stabilito all'articolo 143, nell'allegato XXI.</p> <p>Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero della Salute e del Ministero dell'Università, sono stabiliti i requisiti e le modalità di iscrizioni nell'elenco di cui al comma 1, i contenuti della formazione e le modalità di aggiornamento professionale, nonché i criteri per l'accertamento della permanenza ai fini della sospensione ovvero della cancellazione dall'elenco</p>	In analogia alla modifica predisposta per gli ERP art. 129 comma 5	CONDIVISO
138	3	<p>Aggiungere comma 3</p> <p>Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, vengono seguiti i requisiti e le modalità di cui allegato XXII</p>		CONDIVISO
146	4	<p>Obbligo della sorveglianza medica sanitaria</p>	In linea con normativa	CONDIVISO



146	5	/	<p><b>Aggiungere</b> Limitatamente al superamento del limite di dose equivalente al cristallino l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 142 si applica a far corso dal 01.01.2021.</p>	<p>l'obiettivo della richiesta, unitamente alla richiesta di aggiungere l'articolo 244 alle norme transitorie, è consentire che il limite di dose per il cristallino entri in vigore immediatamente ma fare sì che le situazioni in cui alla data di entrata in vigore del decreto sono già presenti lavoratori con dosi equivalenti dosi maggiori di 20 mSv si trovino immediatamente in una condizione di violazione della norma che, a questo punto avrebbe valore di retroattività.</p>	CONDIVISO
146	8	e	<p><b>Aggiungere lettera e)</b> L'aggiornamento dei coefficienti di dose efficace impegnata per unità di introduzione secondo le indicazioni fornite dalla UE</p>	CONDIVISO	
		XXI	<p>Va corretto in tutto l'allegato XXI, il termine Esperto Qualificato con Esperto di Radioprotezione</p>	CONDIVISO	
	XXII		<p>il titolo dell'allegato non è congruente con il suo contenuto: i criteri e le modalità per la classificazione dei lavoratori, degli apprendisti degli studenti e delle aree di lavoro sono stati spostati nell'articolo all'art.133. Si propone: DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 133, DEI CRITERI PER L'ADOZIONE DELLA SORVEGLIANZA FISICA NONCHE' DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI, DEGLI APPRENDISTI, DEGLI STUDENTI E DELLE AREE DI LAVORO.</p>	CONDIVISO	
	XXII	3.1	<p>La valutazione delle dosi efficaci e delle dosi equivalenti ricevute o impegnate deve essere effettuata, in modo sistematico, dall'esperto di radioprotezione mediante apparecchi o metodiche di misura di tipo individuale per i lavoratori classificati esposti in categoria-A</p>	<p>Errore materiale: modifiche necessarie per rendere l'allegato in linea con l'articolato</p>	CONDIVISO






4.1 b)	XXII	della concentrazione volumetrica o superficiale dei radionuclidi contaminanti e della natura, stato fisico e, <b>ove possibile</b> , forma chimica di essi	CONDIVISO
4.2	XXII	Le Zone <del>Controllate</del> e le Zone <del>Sorvegliate classificate</del> sono segnalate utilizzando la segnaletica definita dalle norme di buona tecnica o comunque in maniera visibile e comprensibile. Le Zone <del>Controllate classificate</del> sono delimitate e le modalità di accesso ad esse sono regolamentate secondo procedure scritte indicate dall'esperto di radioprotezione al datore di lavoro ai sensi dell'articolo 109, comma 2, e dell'articolo 131;	CONDIVISO
1.5	XXIV	I valori di dose efficace impegnata per unità di introduzione tramite ingestione e inalazione, ad eccezione della dose efficace dovuta ai prodotti di decadimento del radon, da usare nella relazione di cui al paragrafo 1.4 per i lavoratori esposti, apprendisti e studenti di cui all'146 comma 2 lettera a) sono quelli riportati nella pubblicazione 119 e successivi aggiornamenti della "International Commission on Radiological Protection" ICRP.	CONDIVISO
1.6	XXIV	In caso di esposizione per somministrazione a nube di gas inerti si applicano i valori di dose efficace per unità di concentrazione integrata in aria riportati nella pubblicazione 119 e successivi aggiornamenti della "International Commission on Radiological Protection" ICRP	CONDIVISO
4.4	XXIV	I valori di dose efficace impegnata relativi agli individui della popolazione per unità di introduzione tramite ingestione e inalazione, ad eccezione della dose efficace dovuta ai prodotti di decadimento del radon e del toron, da usare nella relazione di cui al paragrafo 4.3, sono riportati, per sei classi di età, nelle tabelle IV.3 e IV.4 del	CONDIVISO




1.6	XXIV	presente allegata nella pubblicazione 119 e successivi aggiornamenti della "International Commission on Radiological Protection" ICRP; In caso di esposizione per somministrazione a nube di gas inerti si applicano i valori di dose efficace per unità di concentrazione integrata in aria riportati nella pubblicazione 119 e successivi aggiornamenti della "International Commission on Radiological Protection" ICRP	La richiesta è legata alla necessità di non cristallizzare le modalità di valutazione delle dosi allo stato attuale delle conoscenze	CONDIVISO
7.2	XXIV	7.2. Per i prodotti di decadimento del radon e del toron si applicano i seguenti fattori convenzionali di conversione che esprimono la dose efficace per unità di esposizione all'energia potenziale alfa: <del>es. 3000 nelle abitazioni: 1,4 Sv per J-h-m<sup>3</sup></del> <del>es. 3000 sui tetti di lavoro: 1,4 Sv per J-h-m<sup>3</sup></del> <del>es. 3000 sui tetti di lavoro: 0,5 Sv per J-h-m<sup>3</sup></del>	I coefficienti riportati sono della vecchia normativa; qui vanno riportati nel caso i coeff. da ICRP 137.	CONDIVISO
9.1	XXIV	Eliminare la tabella		CONDIVISO
9.2	XXIV	Eliminare la tabella		CONDIVISO
9.3	XXIV	Eliminare la tabella		CONDIVISO
9.4	XXIV	Eliminare la tabella		CONDIVISO
9.5	XXIV	Eliminare la tabella		CONDIVISO
9.6	XXIV	Eliminare la tabella		CONDIVISO
9.7	XXIV	Eliminare la tabella		CONDIVISO
9.8	XXIV	Eliminare la tabella		CONDIVISO

### Titolo XII Esposizione della popolazione

Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	Stato
151	6		Le informazioni relative alle stime di dose all'individuo rappresentativo derivanti dalle valutazioni di cui al comma 3 sono trasmesse all'ISIN, anche ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 154, secondo modalità stabilite dallo stesso, e sono rese disponibili dall'esercente, su richiesta, all'autorità di vigilanza di cui		CONDIVISO SOLO RELATIVAMENTE ALLA MODIFICA REDAZIONALE



151	8	<p>all'articolo 147 e ai soggetti aventi ricenesciute interesse legale portatori di interesse. Per le attività comportanti la somministrazione di sostanze radioattive a scopo diagnostico o terapeutico l'obbligo è assolto dalla trasmissione della relazione prevista al punto 4 dell'allegato XIV.</p> <p>Richiesta di aggiunta del comma 8 così formulata:  Per le valutazioni previste dal comma 2 lettere a), b) c), e), f), g) e previste dal comma 3 lettere a), b), c) l'esercente si avvale, per quanto di competenza, della collaborazione dell'Esperto di Radioprotezione</p>	<p>L'integrazione è indispensabile per individuare il soggetto responsabile dello svolgimento di tali attività, in sintonia con quanto indicato all'art. 130</p>	CONDIVISO
151	9	<p>Richiesta di integrazione con il comma 9 così formulata:  Le previsioni di cui al presente articolo entrano in vigore con la stessa cadenza temporale prevista per l'adeguamento dei provvedimenti autorizzativi attualmente in vigore (art. 234 comma 2 ed art. 235 comma 1)</p>	<p>Si chiede di introdurre un periodo transitorio pari a quello previsto per l'adeguamento del procedimento autorizzativo o di notifica. Infatti ad oggi gli scarichi liquidi, nel rispetto dell'attuale art. 154, sono stati largamente gestiti in esenzione; la mancanza di un periodo transitorio in pratica obbliga l'esercente a preparare tutte le valutazioni necessarie all'adeguamento entro il termine dell'anno solare di pubblicazione, in chiara contraddizione con i 18 mesi concessi per l'adeguamento del procedimento autorizzativo</p>	CONDIVISO
153	3	<p>Nel caso di L'accertamento di contaminazione individui contaminati e portatori di o presenza di radioattività di individui che non sono ricoverati né presi in carico da strutture sanitarie, chiunque accerta la contaminazione o la presenza di radioattività di un individuo ne dà immediata deve essere comunicato alla ASL competente per territorio che lo prende in carico e, se il ricovero non risulta necessario, gli fornisce le istruzioni e norme di comportamento</p>	<p>Nella formulazione proposta chiunque, anche un inquilino a conoscenza del fatto che un suo vicino di casa è stato sottoposto a esame scintigrafico, è legittimato ad effettuare la segnalazione. La formulazione proposta va nella direzione di eliminare questa possibilità del tutto illegittima.</p>	CONDIVISO




155		<p>cui attenersi, tenuto conto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 158, commi 9 e 10.</p> <p>La determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i ratei di dose nonché delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti, ove possibile, di certificati di taratura secondo la normativa vigente <b>ovvero conformi alle norme di buona tecnica applicabili.</b></p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano mezzi radiometrici impiegati per:</p> <p>a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 130, comma 1, lettera c);</p> <p>b) la sorveglianza ambientale di cui all'articolo 151, comma 2, lettere f) e g), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'articolo 130, comma 9;</p> <p>c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare i livelli di smaltimento nell'ambiente dei rifiuti, e il rispetto delle prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo;</p> <p>d) il controllo sulla radioattività ambientale e sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale, di cui all'articolo 152;</p> <p>e) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi;</p> <p>f) <b>ove possibile</b> ai rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici, di cui all'articolo 72;</p>	<p>Gli apparecchi (portali) impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici, di cui all'articolo 72, non sono soggetti a taratura ai sensi delle norme tecniche di settore (UNI 10897).</p> <p>Le capacità dei servizi di misura sono attestate dall'accreditamento alla norma ISO 17025, secondo il sistema internazionale di mutuo riconoscimento in vigore.</p>	CONDIVISO
-----	--	---	--	-----------




				<p>g) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al Titolo XIV.</p> <p>3. I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentiti l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti istituti, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali.</p> <p><b>misura accreditati ai sensi nella norma ISO 17025.</b></p>
--	--	--	--	--

### Titolo XIII Esposizioni Medica

Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	Stato
158	3		Per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico di cui all'articolo 156, comma 2, lettera a), il medico specialista deve programmare individualmente l'esposizione dei volumi bersaglio, con un'appropriata verifica dell'erogazione, tenendo conto che le dosi a volumi e tessuti non bersaglio devono essere le più basse ragionevolmente ottenibili e	Rafforza il concetto di ottimizzazione nelle pratiche terapeutiche ed è più fedele all'art.56 della DE 59/13 che riporta testualmente " <i>exposures of target volumes shall be individually planned and their delivery appropriately verified</i> "	CONDIVISO



158	5	XXVI punto 4)	<p>compatibili con il fine radioterapeutico perseguito con l'esposizione</p> <p>Livelli diagnostici di riferimento (LDR): linea guida (articolo 158, <del>comma 3</del> <b>comma 5</b>)</p> <p>....<i>omissis</i></p> <p>4. Responsabilità</p> <p>Il responsabile dell'impianto radiologico è tenuto a informare lo specialista in fisica medica di ogni</p> <p>modifica all'apparecchiatura radiologica, al recettore di immagine e alla modalità di esecuzione dell'esame che possa avere influenza sulla dose al paziente, a provvedere affinché siano verificati i livelli diagnostici di riferimento nonché a conservare la registrazione del risultato della verifica.</p> <p>La valutazione della tecnica radiologica adottata deve essere effettuata congiuntamente da un medico specialista in radiodiagnostica e da un tecnico sanitario di radiologia medica.</p> <p>La valutazione della qualità diagnostica dell'immagine radiologica deve essere effettuata da un medico specialista in radiodiagnostica.</p> <p>La valutazione dosimetrica o dell'attività somministrata deve essere effettuata dallo specialista in fisica medica, <del>fatti salvi i casi di cui all'articolo 163, comma 1.</del></p>	CONDIVISO
163	11		<p>L' esercente, il responsabile dell'impianto radiologico e lo specialista in fisica medica tengono conto delle raccomandazioni e delle indicazioni europee e internazionali riguardanti i programmi di garanzia della qualità e i criteri di</p>	CONDIVISO PARZIALMENTE




168	3	<p>accettabilità delle attrezzature radiologiche utilizzate nelle esposizioni di cui all'articolo 156, commi 2 e 3. Ai fini dell'applicazione di detti programmi e della verifica di detti criteri, limitatamente all'impiego di apparecchiature di radiodiagnostica endorale in ambito odontoiatrico con tensione non superiore a 70 kV, caratterizzate da basso rischio radiologico, l'esercente può avvalersi dell'esperto di radioprotezione già incaricato della sorveglianza fisica dei lavoratori nella stessa struttura, previa comunicazione all'organo di vigilanza. Tale soggetto documenta all'organo di vigilanza medesimo il periodico aggiornamento professionale. <del>in materia di protezione del paziente.</del></p>	<p>Gli Specialisti in Fisica medica sono tutti professionisti sanitari, cosa non vera per gli Esperti di Radioprotezione.</p>	CONDIVISO
168	6	<p>Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza <del>biennale</del> <b>quadrennale</b></p> <p>Le valutazioni di cui al comma 4 e i dati di cui al comma 3 vengono inviati dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al Ministero della salute entro quattro anni dalla data di applicazione del presente decreto, e successivamente <del>con frequenza biennale</del> <b>ogni quattro anni</b>, ai fini di una valutazione complessiva, anche a scopo epidemiologico, da effettuarsi avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità</p>	<p>Per allineare la frequenza di trasmissione alle regioni con la frequenza di verifica degli LDR</p> <p>Per allineare la frequenza di trasmissione alle regioni con la frequenza di verifica degli LDR</p>	CONDIVISO

### Titolo XVI Apparato Sanzionatorio

Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	Stato
213	3		<del>Il mancato rispetto dei livelli diagnostici di cui all'articolo 158, comma 3 e l'incompetenza agli</del>	La sanzione per il mancato rispetto dei LDR risulta inappropriata. Si ricorda che il LDR è uno strumento per	CONDIVISO



		<p>obblighi di cui all'articolo 161, comma 4, sono puniti con l'arresto da quindici giorni a due mesi e con l'ammenda da euro 1.500,00 ad euro 5.000,00.</p> <p>Nel caso in cui non si tenga conto dei livelli diagnostici di cui all'articolo 158, comma 4, e non si ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 161, comma 4, è applicata la sanzione dell'arresto da quindici giorni a due mesi o dell'ammenda da euro 1.500,00 ad euro 5.000,00."</p>	<p>l'ottimizzazione della protezione, non è un limite, e ci possono essere molti casi in cui è motivatamente superato. L'introduzione della sanzione implicitamente comporta il fatto che i limiti di dose si applicano anche alle esposizioni mediche in manifesto contrasto con quanto esplicitato nel campo di applicazione del decreto e con uno dei principi fondamentali su cui si base l'esposizione medica. Chiaramente un errore materiale visto che il 158 comma 3 non riguarda i livelli diagnostici di riferimento ma la radioterapia</p>	CONDIVISO
226		<p>Le sanzioni penali di cui agli articoli da <del>204</del>205 a <del>213</del>214 si applicano solo se i medesimi fatti non sono già puniti come reati da altre disposizioni. Le sanzioni amministrative di cui agli articoli da 214 215 a <del>223</del>224 si applicano solo se i medesimi fatti non sono già puniti più gravemente da altre disposizioni.</p>	<p>Errati riferimenti rispetto al testo pubblicato sul sito della Camera</p>	CONDIVISO
227	1	<p>La condanna per uno dei <del>delitti</del> reati di cui agli articoli da <del>204</del>205 a <del>213</del>214, qualora commesso nell'esercizio di una delle attività disciplinate dal presente decreto per la quale è previsto un atto autorizzatorio, comunque denominato, quando sia irrogata una pena detentiva superiore a due anni di arresto, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, comporta altresì la sospensione dell'autorizzazione per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno oppure la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui sia già intervenuta una condanna nel quinquennio precedente per un fatto previsto dal presente decreto.</p>	<p>Nessuno dei reati elencati nel capo I del Titolo XVI è un delitto, sono tutte contravvenzioni.</p>	CONDIVISO
229	1	<p>L'autorità amministrativa con l'ordinanza-</p>	<p>vd sopra</p>	CONDIVISO





				ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, della legge 24 novembre 1981, n. 689 possono applicare per gli illeciti amministrativi previsti dagli articoli da <del>214-215</del> a <del>223-224</del> , tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:	
--	--	--	--	---	--

### Titolo XVII Disposizioni transitorie e finali

Art.	Comma	Allegato	Richiesta di modifica	Motivazioni	Stato
240	1		1. La disposizione di cui all'articolo 129, comma 2, lettera c), relativa all'abilitazione di terzo grado <del>junior</del> -sanitario è applicabile decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	Eliminazione Junior come da modifica approvata	CONDIVISO
241	8		Da rivedere alla luce delle richieste di modifica ai flussi informativi		CONDIVISO
244			Aggiungere art. 244 e conseguentemente rinumerare gli art. 243, 244, 245 Art. 244 (sanzioni) Le sanzioni relative alla violazione dell'art. 123 limitatamente superamento del limite di dose al cristallino previste dall'art. 211 comma 2 si applicano a far corso dal 01.01.2021. Fino al 31.12.2020 le medesime sanzioni si applicano in caso di superamento del limite di 150 mSv di dose equivalente al cristallino.		NON CONDIVISO

